

COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI MORTUARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 09.11.2004 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 del 25.10.2006 e n. 7 del 01.02.2013.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutta la materia che forma oggetto del presente Regolamento o che comunque con essa ha riferimento o attinenza, si osservano le norme contenute nel:

- Codice Civile;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, Legge 30 marzo 2001, n.130;
- Legge regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria";
- Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 Settembre 1990, n. 285 e Circolare 24 giugno 1993, n. 24.
- Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

C.C.	= Codice Civile.
Reg.Pol.M.	= Regolamento di Polizia Mortuaria – DPR 10 Settembre 1990, n. 285.
Circ.24	= Circolare 24 Giugno 1993, n. 24.
Reg.S.C.	= Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile.
T.U.L.San.	= Testo Unico Leggi Sanitarie RD 27 Luglio 1934, n. 1265.
T.U.E.L.	= Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
C.S.	= Coordinatore Sanitario (U.S.L.).
U.S.C.	= Ufficio Servizi Cimiteriali (da istituire, da parte dell'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento).
R.E.A.C.	= Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale.

CAPO I

DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1

Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte

I medici sono obbligati a denunciare al Sindaco, su apposito modulo fornito dal Comune, le cause di morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso della persona assistita.

La dichiarazione delle persone morte nel territorio comunale **senza assistenza medica, deve essere fatta al più presto e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso**, all'Ufficiale di Stato Civile, da parte di uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona comunque informata del decesso. In tal caso spetta al medico necroscopo denunciare la causa presunta della morte.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USL competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'USL incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collegi, alberghi, fabbriche, collettività sono notificati con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

(Art. 103 lett. "a" T.U.L.San. – Artt. 1-2-3-4-5- Reg.Pol.M. – Art. 72 e successivi Reg.S.C.)

Art. 2

Generalità del defunto

I dichiaranti, enti e privati, all'atto della denuncia, debbono fornire, con precisione, le generalità del defunto.

(art. 73 Reg.S.C.)

Art. 3

Accertamento dei decessi e loro cause

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o la notificazione della morte di cui al precedente Art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

Il medico curante constata e denuncia la morte compilando le schede modello ISTAT. Il medico necroscopo accerta la morte e redige il certificato necroscopico. In caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo, assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla USL competente per territorio.

Tali atti debbono essere consegnati all'ufficiale di Stato Civile, per il rilascio della autorizzazione alla sepoltura.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri debbono essere trasmesse con la denuncia, anche le predette schede, compilate rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

(Art. 74 Reg.S.C. - Artt:1-2-3-4-5-6-7 Reg. Pol.M.)

Art. 4

Disposizioni per i funerali e per la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà, in qualunque modo espressa in vita dal defunto. Mancando questa, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge/convivente – figli – genitori - altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Nello stesso grado ha prevalenza colui che ha presentato per primo la richiesta di sepoltura. Nel caso in cui il coniuge/convivente passasse a seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre la sepoltura del coniuge/convivente deceduto.

Art.5

Visita necroscopica e accertamento della causa di morte

La visita necroscopica, da effettuarsi dopo 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, ha per oggetto l'accertamento della morte e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità ed igiene pubblica. Dopo la visita, il medico necroscopo compila l'apposita scheda per l'Ufficio di Stato Civile, disponendo per il periodo di osservazione.

Rivelandosi indizi di morte non dovuta a causa naturale, deve essere fatto immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta concedere il nulla osta al seppellimento.

(Artt. 3-4-5-6-7 Reg.Pol.M. – Art. 76 Reg.S.C.)

CAPO II

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 6

Termini

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge del 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi sopra descritti.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del C.S. dell'USL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

(Artt. 8-9-10 Reg.Pol.M.)

Art. 7

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari o, nei locali di osservazione, da parte del personale addetto.

La salma non può essere vestita, né deposta nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti a seguito malattia infettiva e per le salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, il C.S. adotta, di volta in volta, gli opportuni provvedimenti.

(Artt.10-11-12 Reg.Pol.M.)

Art. 8

Locali di osservazione e di deposito

Le salme di persone: decedute in abitazioni anguste o inadatte; sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento; da sottoporsi ad autopsia – sono accolte in apposito locale, istituito dal Comune di Jesolo presso il Cimitero comunale o presso l'obitorio dell'ospedale.

Nel caso di deposito, in attesa di sepoltura (per un massimo di 48 ore), è permessa la sosta del feretro, comunque chiuso, nella Camera Mortuaria del Cimitero Comunale. In tal caso, per tutto il periodo di deposito del feretro, per garantire la necessaria sorveglianza, è istituito il Servizio di custodia.

Nei casi di morte per malattia infettiva/diffusiva, le salme debbono essere tenute in osservazione in separato deposito, con divieto di accesso al pubblico.

(Artt. 11-12-13-14-15 Reg.Pol.M.)

Art. 9

Autorizzazione alla sepoltura.

L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di nati morti, di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili, l'autorizzazione è rilasciata dall'U.S.L. competente per territorio.

(Art.74 Reg.S.C. - Artt. 5-6-7 Reg.Pol.M. – Art.3 D.P.R. 254/2003)

Art. 10

Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi.

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di gesso o di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto controllo del C.S., con l'osservanza delle norme di cui agli Artt. 8-32-46-47 del Reg.Pol.M.

Art. 11

Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie.

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie hanno luogo e verranno eseguiti secondo le norme del Reg. Pol.M. e particolarmente con gli Artt. 37-38-39-45.

CAPO III

CASSE MORTUARIE

Art. 12

Obbligo della Cassa individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatta cassa. In questa deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere deposti nella stessa cassa. La salma deve essere collocata nella cassa vestita o decentemente avviluppata (Art. 74 Reg.Pol.M.). Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osserveranno le norme dell'Art. 18 del Reg.Pol.M.

Art. 13

Chiusura delle casse

La chiusura delle casse contenenti salme destinate all'inumazione nel Cimitero Comunale viene eseguita dai necrofori.

La chiusura delle casse destinate alla tumulazione viene eseguita dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre.

Per i feretri diretti all'estero od ad altri Comuni si seguiranno gli adempimenti di cui al precedente comma, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della ULS. (Artt. 30-31-32-33-34-35-36-76-77 Reg.Pol.M.)

Art. 14

Cassa gratuita e a pagamento

Nel caso in cui i familiari non provvedano, la cassa per l'inumazione della salma viene fornita dal Comune.

Tale fornitura può essere gratuita nel caso di dimostrata indigenza.

Art. 15

Fornitura delle casse

La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, od al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate. Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del DPR 285/1990, vengono periodicamente verificate, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato ULS.

Art. 16

Qualità e caratteristiche delle casse

a) Inumazione

Le casse mortuarie destinate all'inumazione debbono essere di legno dolce facilmente biodegradabile, confezionate con tavole dello spessore minimo di 2 cm. e massimo 3 cm. Le tavole usate, la lavorazione e la finitura dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'Art. 75 del Reg.Pol.M.

b) Tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli Artt. 30 e 31 del precitato regolamento.

c) Salme da trasportare fuori Comune

Se il percorso è superiore a 100 Km, è richiesta la duplice cassa; se inferiore è sufficiente il feretro previsto per le inumazioni. In entrambi i casi, i feretri devono avere i requisiti di cui agli Artt. 30 e 31 del Reg.Pol.M.

Per il trasporto di una salma già inumata deve essere fornita, in ogni caso, una nuova doppia-cassa; il trasporto di una salma già tumulata è subordinato all'accertamento della perfetta tenuta ed idoneità del feretro. Il controllo viene eseguito dal C.S. o da un suo delegato.

Art.17

Apparecchi riduttori

E' consentito, sentito il Consiglio superiore di sanità, applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi riduttori.

(Art.77/2° comma Reg.Pol.M.)

Art.18

Verifica delle casse mortuarie

Le casse destinate all'inumazione, tumulazione o trasporto di salme, debbono corrispondere alle caratteristiche di cui agli Artt.30, 31 e 75 del Reg.Pol.M. e all'Art. 16 del presente Regolamento.

Il C.S. vigila e controlla l'osservanza delle prescrizioni in materia di casse mortuarie riferendone al Sindaco.

Le salme provenienti da altri Comuni e chiuse in doppie casse possono essere inumate solo dopo che è stata tolta la cassa metallica o realizzati nella stessa tagli di opportune dimensioni.

Art. 19

Piastrina – Marchio di fabbrica sulle Casse

Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'Impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma ivi deposta.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di persona sconosciuta, porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice e del fornitore.

(Artt. 28-75 Reg.Pol.M.)

CAPO IV

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 20.

Trasporto

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni è, a pagamento secondo il prezzario stabilito dalle imprese autorizzate. Il Comune si assume le spese di trasporto nel caso in cui i familiari non possano provvedere. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il C.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 21

Manifestazioni di vita

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22

Casi particolari

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sola di autopsia o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.

Nei casi in cui il servizio dei trasporti non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui all'Art. 31 del presente Regolamento, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, applicati nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

Art. 23

Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o al luogo della cerimonia e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose o celebrazioni civili particolari.

Art. 24

Regolamentazione dei cortei

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Il Comando dei VV.UU. dovrà essere informato dell'ora in cui si svolgerà il funerale. I VV.UU. verranno informati, inoltre, del luogo dove si celebrerà la cerimonia e del percorso che seguirà il corteo funebre per predisporre il necessario servizio di sorveglianza stradale.

Art. 25

Svolgimento del funerale

La cerimonia funebre può avvenire, in luogo di culto o in altra sede autorizzata dal Sindaco, nella Parrocchia ove si è verificato il decesso; in questo caso il corteo funebre a piedi è consentito dal luogo del decesso alla Chiesa o alla sede autorizzata per la cerimonia. La cerimonia può anche avvenire in luogo di culto o in altra sede autorizzata, fuori della Parrocchia ove si è verificato il decesso; in tal caso il corteo funebre a piedi può formarsi nel punto stabilito dal Sindaco, dove la salma verrà trasportata in forma diretta dal luogo del decesso. Analogamente si procederà per le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Dopo la cerimonia funebre, il trasporto della salma nel Cimitero del Comune o alle stazioni ferroviarie, ecc., deve avvenire in forma diretta, senza corteo a piedi e senza soste, seguendo la via più breve e meno frequentata, secondo le indicazioni del Sindaco.

E' tuttavia consentito il trasporto con corteo a piedi dal luogo della celebrazione del funerale fino al Cimitero. In questo caso l'attraversamento carrabile è consentito solo al carro funebre e ad un automezzo riservato ai parenti. La cerimonia funebre, se richiesto, potrà essere officiata nella piazzetta del nuovo ingresso al Cimitero. Il feretro verrà posto al centro e tutt'intorno si raccoglieranno le persone per assistere alle ultime parole di commiato.

Art.26

Trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive

Per il trasporto delle salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive, la USL impartisce, di volta in volta, le disposizioni necessarie alla salvaguardia della salute pubblica, sia per quanto concerne il periodo e il luogo di osservazione del cadavere, sia per il trasporto e la sepoltura.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il C.S. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione.

Art. 27

Trasporto di appartenenti a culti non cattolici.

E' consentito l'uso e l'applicazione sull'autofunebre di simboli corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 28

Trasporto dal luogo del decesso

Il sindaco, sentito l'USL, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di persone morte fuori domicilio – Ospedali, Case di cura, Alberghi ecc. – dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione.

In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 29

Manutenzione delle vetture

Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia; devono essere sanificate almeno una volta la settimana ed in particolar modo ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art. 30

Trasporto da e per altri Comuni

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo speciale diversa disposizione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove ha luogo l'accertamento della regolarità dei documenti e del feretro.

Le salme trasportate ad altro Comune sono affidate all'apposito incaricato, munito dei documenti di cui all'Artt. seguenti e della autorizzazione alla sepoltura, di cui l'Art. 74 del Reg.S.C. Tali trasporti si eseguono con un'idonea autofunebre.

(Artt. 16 e seguenti Reg.Pol.M.)

Art. 31

Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di una salma per altro Comune è autorizzato dal Sindaco, previa presentazione di apposita domanda da parte dei familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli Artt. 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli Artt. 18 e 32 del Reg.Pol.M.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune ai fini della cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

(Artt.22 e seguenti Reg.Pol.M.)

Art. 32

Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme fuori dello Stato, come la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli Artt. 25 e seguenti del Reg.Pol.M. e dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379.

I passaporti mortuari previsti agli articoli 27, 28 e 29 del Reg.Pol.M. sono rilasciati dal Sindaco.

(Art.114 D.Lgs 112/98 – DPCM 26.5.2000 – Delibera Giunta Reg.le del Veneto n.1534/2002)

Art.32/bis

Trasporto di Ceneri, Ossa Umane e altri Resti Mortali

Il trasporto di ceneri, ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.

Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, salvo diversa indicazione del C.S., e può essere effettuato con qualunque mezzo.
(Artt.26 e 36 Reg.Pol.M. – Art.8 Circ.24)

Art.32/ter

Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili

L'autorizzazione al trasporto di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'U.S.L. competente per territorio.

(Artt. 7 Reg.Pol.M. – Art.3 D.P.R. 254/2003)

Art.33

Norme generali per trasporti

Nel caso di trasporto salme, di cui agli Artt. 31-32-33-34, i feretri debbono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 16; la salma viene consegnata a persona responsabile del trasporto e munita, oltre che della autorizzazione di cui agli Artt. 32-33-34, del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione. Tale verbale viene compilato anche per il trasporto di resti mortali e di ceneri.

Art. 34

Trasporto di feretri

Il trasporto di feretri vuoti, da chiunque eseguito, deve essere fatto con veicolo coperto.

CAPO V

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 35

Licenza

Le Ditte che intendono esercitare impresa di pompe funebri devono anzitutto ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di vendita cofani, ai termini della Legge 11.01.1971 n. 426 e dai Decreti Ministeriali 14.01.1972 e 30.01.1975.

I cofani sono soggetti ai controlli di cui all'Art. 16 del presente Regolamento. Per le incombenze funebri è inoltre richiesto il riconoscimento della idoneità della ditta da parte del Sindaco.

Art. 36

Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda le rimesse ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di cui all'art. 20 e 21 del Reg.Pol.M. e per gli autoveicoli adibiti anche al trasporto di persone a seguito di funerali, alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento.

I carri destinati al trasporto di cadaveri debbono essere riconosciuti idonei dall'USL che, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione. L'esercizio delle rimesse di detti carri è autorizzato dal Sindaco, su dichiarazione di idoneità da parte dell'USL.

Art. 37

Divieto di esposizione casse mortuarie.

Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi od altri luoghi pubblici.

Art. 38

Altri divieti

E' fatto divieto alle Imprese e alle Ditte anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;
- b) di offrire servizi negli Uffici e nei locali del Municipio, nel Cimitero, o presso altri obitori collocati nel Comune;
- c) di esigere onorari sproporzionati all'entità del servizio;
- d) di sospendere i servizi assunti e già predisposti;
- e) di esporre epigrafi funebri prima che sia trascorso il periodo di osservazione della salma.

I titolari e i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenerli negli Uffici, nei locali del Comune e nel Cimitero il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati dai clienti.

Art. 39

Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste nel successivo art. 80, l'Amministrazione potrà sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze per un periodo di tempo da 15 giorni ad un anno, secondo la gravità e, per recidiva, potrà anche revocare la licenza di commercio o il permesso per il servizio degli autoveicoli; potrà pure richiedere l'allontanamento di determinati dipendenti che abbiano dato luogo a rilievi.

CAPO VI

SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 40

Ricevimento salme e seppellimento

Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dal personale addetto al Cimitero senza soluzione di continuità del servizio funebre. In caso di eccezionali impedimenti, la salma è depositata temporaneamente in Camera Mortuaria.

Art. 41

Sistemi e durata delle sepolture

Le sepolture, quanto a sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione; quanto a tipo, quelle ad inumazione possono essere comuni o private, solamente private quelle a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture a terra eseguite secondo le norme dell'Art. 68 e successivi del Reg.Pol.M.; quelle comuni hanno la durata legale di un decennio. Le private seguiranno la naturale rotazione del terreno, in uso comunque non superiore a trent'anni.

Nella planimetria in scala 1:200, da allegare al presente regolamento, sono indicate le suddivisioni dei campi d'inumazione, comuni e in uso privato, e campi per bambini, secondo le disposizioni del 'Capo X' del Reg.Pol.M.

Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia e nei loculi; queste si distinguono in provvisorie, trentennali e cinquantennali.

Art. 41/bis

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate alle generalità del defunto e ad eventuali brevi parole celebrative.

A tal fine i richiedenti devono presentare un progetto, anche sommario, della lapide da installare con il testo dell'epigrafe e l'indicazione del riquadro sul quale verrà posta.

L'autorizzazione all'installazione è subordinata al visto dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante l'assoluta conformità del progetto presentato alle prescrizioni contenute nel R.E.A.C.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del Reg.Pol.M.

Art. 42

Autorizzazione alla cremazione e urne cinerarie

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata

all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto o di residenza del familiare che manifesta la propria volontà;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta di tutti gli interessati. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al primo comma.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente a rilasciare l'autorizzazione il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

L'autorizzazione alla cremazione di salme di cittadini stranieri è rilasciata previo nulla osta dell'Autorità diplomatica o consolare dei rispettivi paesi.

La cremazione è effettuata in cimiteri o istituti autorizzati.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice originale, con l'indicazione del luogo di destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Le urne cinerarie possono essere tumulate in qualsiasi sepoltura del cimitero. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

Art. 43

Registro per la cremazione

In attuazione dell'art.48 della Legge Regionale n.18 del 04.03.2010, è istituito nel Comune di Jesolo il registro per la cremazione.

Il registro è tenuto e aggiornato dal Comune tramite l'Ufficio di stato civile ed è suddiviso in due parti..

Nella prima parte del registro sono annotate, su richiesta della persona interessata, le modalità con cui la stessa ha manifestato la propria volontà di essere cremata.

La persona richiedente può consegnare al funzionario incaricato dell'Ufficio di stato civile l'atto contenente la volontà di essere cremata, redatto secondo le modalità dell'art.602 del codice civile.

La persona iscritta può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione delle annotazioni riportate nel registro o il ritiro dell'atto consegnato.

Nella seconda parte del registro sono annotati, nel caso di consegna delle ceneri del defunto agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione:

- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome e dati anagrafici dell'esecutore delle volontà del defunto cui è stata consegnata l'urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

- eventuali note aggiuntive previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 44

Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri ai familiari

L'autorizzazione per l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto ai familiari è rilasciata dal Comune dove l'urna è destinata ad essere stabilmente collocata nel rispetto della volontà del defunto.

Per le urne destinate ad essere collocate nel territorio del Comune di Jesolo, l'autorizzazione è rilasciata dalla Società concessionaria del servizio cimiteriale su richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Copia dell'autorizzazione è trasmessa all'Ufficio di stato civile per l'aggiornamento del registro per la cremazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione in ambito privato è possibile anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da attività di esumazione o di estumulazione.

Il luogo di conservazione deve essere tale da evitare il rischio di profanazione dell'urna.

La richiesta di affidamento dell'urna dovrà contenere:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire gli eventuali controlli da parte del Comune;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare la Società concessionaria del servizio cimiteriale e l'ufficiale dello stato civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il Comune, tramite la Società concessionaria del servizio cimiteriale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per verificare la conservazione delle ceneri e la loro effettiva collocazione nel luogo indicato all'atto della richiesta.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata alla Società concessionaria del servizio cimiteriale e all'Ufficio di stato civile per l'aggiornamento del registro per la cremazione.

Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro comune. È necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo comune.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

Nel caso di decesso dell'affidatario, gli aventi titolo, sempre nel rispetto della volontà del defunto, possono presentare una nuova richiesta di affidamento, o altrimenti l'urna con le ceneri deve essere conferita al cinerario comune o tumulata in cimitero.

Art. 45

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto, manifestata attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra disposizione di volontà scritta da parte del defunto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal coniuge, se esistente, e dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, attestante che il defunto aveva espresso verbalmente in vita la volontà che le proprie ceneri fossero disperse.

La dispersione delle ceneri funerarie, preventivamente autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, può avvenire ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 nelle seguenti aree:

- nel Cimitero comunale nell'area individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale;
- nelle aree private, previo consenso dei proprietari, all'aperto, al di fuori dei centri abitati e comunque ad una distanza minima di metri 50 dal confine di proprietà privata;
- nelle aree comunali a bosco di Via Grassetto e Via La Bassa;
- in mare ad oltre 500 metri dalla riva e dalle dighe foranee, e comunque in tratti liberi da manufatti, natanti o impianti di qualsiasi natura; la dispersione in questo ambito è sospesa da maggio a settembre;
- nei fiumi Sile e Piave nei tratti al di fuori del centro abitato e liberi da manufatti, natanti o impianti di qualsiasi natura,
- nelle acque della laguna esclusi gli specchi acquei dedicati alle attività commerciali ed ittiche, in tratti liberi da manufatti, natanti o impianti di qualsiasi natura;
- la dispersione non può avvenire in orario notturno.

La dispersione delle ceneri in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna cineraria, purché in materiale istantaneamente biodegradabile.

E' vietata la dispersione delle ceneri nelle giornate di vento.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo nel territorio di altro comune italiano, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal comune in cui viene effettuata la dispersione.

Per le dispersioni all'estero, occorre produrre, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione della autorità competente del Paese in cui deve aver luogo la dispersione, dalla quale risulti che secondo le leggi a cui è sottoposto nulla osta alla dispersione.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- l'eventuale consenso scritto del proprietario dell'area, se le ceneri verranno disperse in area privata;
- l'eventuale nulla osta del comune, diverso da quello di Jesolo, nel cui territorio deve aver luogo la dispersione;
- l'eventuale nulla osta del Paese straniero in cui si chiede di effettuare la dispersione.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente incaricato della Società Concessionaria del servizio cimiteriale;

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune tramite la Società concessionaria del servizio cimiteriale.

Le ceneri già custodite presso il cimitero possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art.46

Significato di concessione.

Il Cimitero, ai sensi degli Artt. 823 e 824 del C.C., ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo, di cui agli artt. 90/91/92/93/94/95 del Reg.Pol.M.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Il concessionario può usufruire, con i vincoli dell'allegato Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, ai sensi dell'art.92 del Reg.Pol.M.

A richiesta del concessionario è consentito il rinnovo della concessione in scadenza, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione previsto in tariffa all'atto del rinnovo.

La Concessione può essere soggetta:

- a) a revoca, per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente (cfr Art. 59);
- b) a decadenza nei casi di cui all'Art. 52, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere e per inadempienza alle clausole contrattuali;
- c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'Art. 53;
- d) ad estinzione per scadenza della concessione, soppressione del cimitero o estinzione della famiglia.

Per le sepolture private specifiche norme sono dettate al Capo VII.

Art.46/bis

Contratto di concessione

Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata della concessione;
- c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere e più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione.

I contratti di concessione di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private sono redatti in forma pubblico-amministrativa;

I contratti di concessione di loculi individuali e di ossari sono redatti in forma di scrittura privata non autenticata.

Art.46/ter

Contratto di concessione in sanatoria

Qualora, per le sepolture private già in uso, non risulti essere stato stipulato alcun contratto di concessione, le persone che ritengono di avervi titolo possono richiedere la stipula di un contratto di concessione in sanatoria, comprovando il loro diritto con i documenti attestanti il pagamento del canone di concessione dell'area o del loculo, da loro effettuato, o con altra documentazione idonea.

Per le sepolture private già in uso, per le quali non sia possibile reperire alcuna documentazione comprovante l'esistenza della concessione, si applica l'istituto dell' "immemorabile". A tal fine, in presenza di una situazione di uso continuato nel tempo della sepoltura, non smentito da alcun documento e non ostacolato da alcuna opposta circostanza che si ricordi a memoria d'uomo, si considera che lo stato di fatto esistente sia conforme al diritto. In questo caso, i diritti d'uso della sepoltura e la possibilità di richiedere il contratto di concessione in sanatoria sono riconosciuti agli eredi legittimi della persona o delle persone defunte occupanti la sepoltura.

Qualora, a causa della mancanza di documentazione, non sia possibile individuare con certezza la durata di una concessione oggetto di contratto in sanatoria, si stabilisce convenzionalmente che:

- a) per le sepolture occupate da resti mortali o salme tumulate in epoca antecedente il 10 febbraio 1976, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data della stipula del contratto in sanatoria, per i loculi individuali, e trascorsi 50 anni per gli ossari e le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- b) per le sepolture con resti mortali o salme tumulate dal 10 febbraio 1976 in poi, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data in cui è avvenuta la prima tumulazione, per i loculi individuali, e trascorsi 50 anni per gli ossari e le aree per la costruzione di tombe di famiglia.

Il contratto di concessione in sanatoria dovrà contenere la clausola di revoca immediata della concessione nel caso in cui dovessero emergere, successivamente alla stipula del contratto, atti o documenti che comprovino l'esistenza di precedenti diritti, da parte di terzi, sulla sepoltura.

Art. 47

Tipi di sepolture private

- a) INUMAZIONI IDIVIDUALI, da concedersi per il periodo fissato dalle rotazioni del terreno (comunque non superiori a trent'anni);
- b) LOCULI INDIVIDUALI, costruiti dal Comune nelle parti esistenti e in quelle centrali e perimetrali porticate dell'ampliamento, da concedersi per un trentennio;
- c) STELE DI FAMIGLIA, nei lotti lungo la muratura e nelle parti isolate dell'ampliamento, date in concessione cinquantennale secondo i progetti/tipo indicati nell'allegato R.E.A.C. (Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale);
- d) EDICOLE FUNERARIE, esistenti e nei lotti lungo la muratura e nelle parti isolate dell'ampliamento, date in concessione cinquantennale secondo i progetti/tipo indicati nell'allegato R.E.A.C.;
- e) OSSARI, esistenti e costruiti dal Comune nell'ampliamento, cellette per ossa e per urne cinerarie date in uso cinquantennale.

Per tutte le nuove sepolture si dovranno seguire le indicazioni dimensionali, materiali e tipologiche fissate dal Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale citato nel testo.

I titolari di concessioni per i tipi di tombe c) e d), per sé e per aventi diritto, non potranno essere titolari o contitolari di altre concessioni se non rinunciando alla concessione precedentemente acquisita.

E' consentito ai concessionari di loculi individuali di poter inserire oltre al feretro anche cassette ossario o urne cinerarie per tutta la durata della concessione del loculo stesso. Sul paramento esterno si potranno apporre relative targhette in metallo. Restano a carico del concessionario tutte le spese di tumulazione previste dall'allegata tabella all'art. 79 del vigente regolamento.

Art. 48

Loculi in concessione provvisoria.

Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatale, oppure quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune o nel caso di ricostruzione di Edicole Funerarie o ristrutturazioni di loculi, il feretro può essere tumulato in un loculo del Cimitero concesso provvisoriamente.

La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, il Comune provvederà d'ufficio alla definitiva sistemazione in campo.

Nei paramenti dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente fatte con vernice nera facilmente eliminabile.

Il canone per concessione provvisoria deve essere versato, se vi è la disponibilità di loculi liberi, per la durata di tre anni e nella misura prevista dal canone in vigore.

Art. 49

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui alle lettere a) e b), può essere data in concessione solo in presenza della salma.

L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per la costruzione nell'ampliamento del cimitero di una Stele di

famiglia o di un'Edicola, fissando nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno.

Per ottenere la concessione di loculi ed ossari, deve essere presentata regolare domanda all'U.S.C., indicando chiaramente la specie di sepoltura richiesta, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e domicilio del richiedente; le generalità complete della salma da inumare o tumulare con il luogo di nascita, l'età al momento del decesso, la professione, lo stato civile, il luogo con la data di morte e la data presunta di sepoltura.

La concessione di aree nell'ampliamento cimiteriale per la costruzione di Stele ed Edicole di famiglia, si ottiene con le stesse modalità. La domanda, nella quale deve essere indicato il tipo di tomba e l'area richiesta, deve essere controllata attentamente per la conferma delle misure planimetriche previste dal R.E.A.C. e per il controllo del lotto indicato nella planimetria generale. L'U.S.C. curerà l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.

Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1350 del C.C. sono oggetto di atto scritto.

Art. 50

Obblighi dei concessionari di sepolture private.

La realizzazione di interventi edilizi per la costruzione di Stele di famiglia ed Edicole funerarie sulle aree date in concessione è subordinata alla presentazione di un progetto, in conformità alle prescrizioni del R.E.A.C., e al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, del permesso di costruire.

I termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi sono indicati nell'atto di concessione e riportati nel permesso di costruire e non potranno comunque essere superiori a diciotto mesi dall'assegnazione dell'area, quello di inizio dei lavori, e a due anni dall'inizio dei lavori, quello di ultimazione.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del concessionario.

Decorsi tali termini, senza che sia stata richiesta una proroga, il permesso decade e si darà luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione. In tal caso la decadenza comporta il rimborso previsto al 5° comma, lettera b), dell'art. 53.

Le concessioni di inumazioni private, come pure quelle sui loculi o sugli ossari, dovranno indicare nell'atto scritto l'assoluta osservanza del concessionario alle prescrizioni contenute nel R.E.A.C., per quanto concerne fotografie, scritte, lumi e vasetti di fiori. Nel caso di realizzazione difforme alle

prescrizioni, l'Amministrazione disporrà l'immediata rimozione del paramento o del monumento funebre, senza preavviso, intimando al concessionario l'immediato ripristino secondo le modalità concordate pena la decadenza della concessione.

(Art.15 D.P.R.380/2001)

Art. 51

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.

Art. 52

Decadenza

Per le sepolture del vecchio impianto cimiteriale che risultino non sistemate entro il termine che verrà stabilito dal Comune o che si trovino in stato di completo abbandono, s'intenderà in ogni caso decaduta la concessione.

Ai concessionari verrà notificata, nelle forme previste dal Codice di Procedura civile, specifica diffida.

Nel caso di irreperibilità del concessionario, alla sepoltura viene apposto un cartello/avviso. Decorso un anno dall'invio della diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi nelle forme di legge.

Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'Ossario comune ed il feretro verrà distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, saranno inumate, previa perforazione del feretro metallico, in un campo da destinarsi. Trascorso il periodo regolamentare, le ossa verranno trasferite nell'Ossario Comune.

Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvederà di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 53

Restituzione di sepolture per trasferimento.

La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private individuali per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

I loculi individuali dati in concessione a tempo indeterminato o a perpetuità per la tumulazione di una sola salma possono essere riutilizzati, dal titolare della concessione, solo per una volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincoli di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia alla concessione originaria e l'assegnazione gratuita di una nuova concessione trentennale. La rinuncia non comporta il rimborso previsto al successivo 5° comma del presente articolo.

Nel caso in cui si tratti di concessioni a tempo determinato è possibile il riutilizzo del loculo individuale, per una sola volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincoli di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia alla concessione originaria e l'assegnazione a pagamento di una nuova concessione trentennale. La rinuncia comporta, se dovuto, il rimborso previsto al 5° comma del presente articolo.

E' previsto il trasferimento di salme da un loculo, prima della scadenza della concessione, ad un altro loculo subordinatamente all'esigenza del concessionario, se vivente, o dai suoi parenti fino al IV grado, di avvicinare logisticamente la salma a quella di altri parenti già tumulate.

La rinuncia espressa da luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene fissato come di seguito descritto:

- a) per le concessioni trentennali, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:
 - dal 1° al 10° anno 2/3;
 - dal 11° al 20° anno 1/3;
 - dal 21° al 30° anno nessun rimborso;
- b) per le concessioni cinquantennali, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:
 - dal 1° al 10° anno 2/3;
 - dal 11° al 35° anno 1/3;
 - dal 36° al 50° anno nessun rimborso;
- c) per le concessioni a tempo determinato di durata superiore a cinquant'anni, fermo il periodo d'uso dalla data di concessione:
 - dal 1° al 10° anno 2/3;
 - dal 11° al 50° anno 1/3;

- dal 51° anno 1/5.

d) per le concessioni a tempo indeterminato e a perpetuità, indipendentemente dal periodo d'uso: 1/2.

Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in uso la sepoltura ed a sostituire i paramenti usati con altri di eguale spessore e qualità.

Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno o frazione di anno (vedi Art. 48).

Art. 54

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite di regola decorsi dieci anni dall'inumazione. Le salme, deposte in sepolture private, di cui al precedente Art. 47, vengono esumate alla scadenza delle rispettive concessioni. Dette esumazioni sono regolate dall'U.S.C. Alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, gli aventi diritto possono far esumare le salme dei loro congiunti allo scopo di deporre i resti mortali in ossario particolare o di trasportarli in altro cimitero.

Le salme che risultassero non completamente mineralizzate saranno rinumate in un campo comune.

Al termine della concessione non è dovuto alcun canone per le operazioni di esumazione.

(Artt.82/83/84/85/86/87/88/89 Reg.Pol.M.)

Art. 55

Avvisi di scadenza delle concessioni private.

Il Comune è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni. Ciò nonostante, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o la traslazione della salma in ossario particolare, almeno tre mesi prima della ricorrenza dei defunti, si collocheranno sui chiusini dei loculi appositi cartelli d'avviso di scadenza. Trascorso un semestre dalla esposizione del cartello d'avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi descritti, le salme saranno rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il custode del cimitero trasmetterà il verbale relativo all'U.S.C. (Art. 86 Reg.Pol.M.)

Art. 56

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie vengono eseguite, prima del termine di scadenza, d'ordine dell'Autorità Giudiziaria od in seguito ad autorizzazione del Sindaco. Le esumazioni debbono essere eseguite alla presenza di Sanitario dell'USL e dall'incaricato del servizio di custodia, nei termini, con le limitazioni e le modalità previste negli Artt. 83 e 84 del Reg.Pol.M.

Art. 57

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono, di regola, alla scadenza delle concessioni. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di un feretro per il trasporto in altra sede anche durante il periodo di concessione. In questo caso il Sanitario incaricato dall'USL, dovrà accertare previamente l'idoneità al trasporto del feretro.

Al termine della concessione non è dovuto alcun canone per le operazioni di estumulazione.

Nel caso in cui al termine della concessione la salma estumulata non sia decomposta è possibile riutilizzare lo stesso loculo per la stessa salma rinnovando il contratto di concessione per altri dieci anni con verifica quinquennale, pagando la riconcessione del loculo in proporzione per un terzo del canone.

(Artt. 87/88/89/90 Reg.Pol.M.)

Art.58

Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità.

S'intendono scadute ad ogni effetto le autorizzazioni per l'esecuzione di operazioni cimiteriali che, dopo due mesi, non sono state portate a termine.

Art.59

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio.

Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo ad altra equivalente sistemazione delle salme (cfr. Art. 49).

Art. 60

Estumulazione d'ufficio

Possono essere inumate in campo comune, d'ufficio, le salme tumulate in loculi, dai quali fuoriescono materia organica o molesta esalazione. I familiari dei defunti, se reperiti, o le imprese di pompe funebri che hanno agito per incarico, debbono provvedere d'urgenza all'eliminazione dell'inconveniente, sotto la sorveglianza dell'USL.

Art.61

Smaltimento di materiali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai Rifiuti Speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in materia. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri e i materiali lapidei a rottami, sono assimilabili ai Rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

(At.85 Reg.Pol.M. – DPR 15/07/2003, n.254 – Art. 15 Circ. 24)

Art. 62

Recupero di oggetti preziosi e ricordi

I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi ed intendano recuperarli, devono darne avviso all'U.S.C. prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata disinfezione. Se non richiesti sono depositi nell'ossario particolare o consegnati all'economato del Comune se la salma è destinata alla Fossa Comune. Di tutta l'operazione verrà redatto un apposito verbale.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato delle esumazioni.

Art. 63

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere esistenti nelle sepolture e in quelle private passano, alla scadenza, a disposizione del comune.

Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che trovasi in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore.

E' consentito il recupero ma non il reimpiego di lapidi usate.

I materiali e le lapidi richiesti debbono essere ritirati entro due giorni dalla loro rimozione.

Verificandosi il cambiamento di tomba, può essere autorizzato il reimpiego del materiale recuperato purché in stato di ottima conservazione ed adatto alla nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere recuperate aventi notevole valore artistico o storico.

Art.64

Ossari individuali e di famiglia.

I resti mortali di salme esumate o estumulate devono essere raccolti in ossari individuali o di famiglia, a concessione cinquantennale.

Art. 65

Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti più ossari (o fosse) comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, la cui cura non avvenga dagli interessati. Vengono sistemate nell'ossario comune anche le ossa rinvenute fuori dal Cimitero.
(Art. 67 Reg.Pol.M.)

Art. 66

Camera mortuaria

Il Cimitero ha una Camera Mortuaria per la sosta dei feretri cui non può essere data subito sepoltura. La Camera per essere utilizzata, dovrà attrezzarsi dei servizi previsti dal Capo XI Reg.Pol.M.

Art. 67

Atti a disposizione del pubblico

Presso il Cimitero sono tenuti per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui agli Artt. 52 e 53 del Reg.P.M., copia del presente Regolamento e l'elenco

delle Stele ed Edicole di famiglia, in stato di abbandono per le quali si sia iniziata la procedura di decadenza.

CAPO VII

SEPOLTURE PRIVATE

(Si richiamano gli art: 46 – Concetto di concessione; 47 – Sepolture di famiglia, costruite su aree concesse in uso cinquantennale, lettere c) e d); 49 - Modalità di concessione; 50 e 51 – Obblighi e doveri dei concessionari; 52 - Decadenza; 53 – Restituzione sepolture; e per la parte tecnica gli articoli del Capo VIII).

Art. 68

Ammissione in sepolture private

Nelle sepolture private di famiglia e individuali, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme del concessionario stesso, del coniuge, dei parenti sino al quarto grado e degli affini sino al secondo. Se, per concessione o per successione, due o più sono i titolari di una sepoltura, essi, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, debbono designare tra loro uno che, ferma la responsabilità di tutti i titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione. Scaduto il termine ed in mancanza della designazione degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio.

Nella sepoltura concessa ad un Ente o ad una Comunità, sono ammessi i rispettivi appartenenti, riconosciuti tali dal relativo statuto. L'Ente o la Comunità debbono presentare la richiesta di sepoltura a firma del legale rappresentante.

La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi indicati dall'Art. 71.

Non si darà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice.

Art. 69

Ricordi funebri

Nelle sepolture di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove o i cui resti siano depositati nella Fossa Comune, secondo le indicazioni fissate dal R.E.A.C.

Art.70

Vincolo di sepoltura delle salme

Il concessionario può, all'atto della concessione, stabilire il vincolo di sepoltura di una o più salme. Tale vincolo s'intende normalmente riferito alla integrale conservazione della salma nella stessa tomba; s'intende riferita anche al loculo solo qualora tale volontà sia espressamente dichiarata per iscritto dal concessionario.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la traslazione in altra sepoltura di famiglia, di una salma vincolata alla tumulazione, purché la sepoltura scelta sia idonea e decorosa almeno quanto la prima. Il vincolo di sepoltura delle salme sarà indicato, con apposita annotazione, sui registri cimiteriali.

Art. 71

Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari.

I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

- a) per successione – atto notorio o attestazione giudiziale. Se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto di testamento;
- b) per rinuncia – atto notarile in copia autentica.

La presa d'atto del trapasso può essere subordinata alla esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Art. 72

Rinuncia – Cambio – Cessione.

Richiamate le norme di cui al precedente art. 53, le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) aree libere – il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruirne e sempreché l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, entro e non oltre i 18 mesi dalla stipulazione della concessione, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui all'Art. 53;

b) aree con parziale costruzione – il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a), conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al concessionario dell'area rinunciata che si impegni di ultimare la costruzione entro un dato termine;

c) aree con opere finite – il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari e giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli ai sensi del disposto della precedente lettera a). Il valore delle opere è invece calcolato di comune accordo tra l'U.S.C. ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al Comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura.

I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata dalle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipulazione di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto.

Le spese dell'atto, restano a carico del nuovo concessionario.

La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso dalle singole parti.

Art. 73

Condizioni per la rinuncia di concessione di sepolture di famiglia e per la cessione di Stele ed Edicole funerarie.

La rinuncia di concessione di sepolture di famiglia e la cessione di Stele ed Edicole funerarie, sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono state sistemate altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 74

Consensi

Fermi i diritti del Comune, il Concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o per tutta la durata della concessione, la salma di persona estranea alla sua famiglia, cui sia stato legato da rapporti di parentela o di amicizia.

Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario.

Il canone per concessione provvisoria deve essere versato, se vi è la disponibilità di loculi liberi, fino ad un massimo di tre anni e nella misura prevista. Alla fine del terzo anno si dovrà individuare, per queste sistemazioni, una soluzione definitiva.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi ne risulta delegato ai sensi dell'Art. 68.

Il consenso s'intende limitato alle sole salme in esso indicate: All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Non viene autorizzata la sepoltura nel caso il consenso celi una alienazione sia pure parziale, con carattere di speculazione, sui diritti del concessionario, ovvero quando la ragione non lo giustifichi.

Il consenso è subordinato all'autorizzazione e al pagamento dell'apposito canone indicato in tariffa. A richiesta del Concessionario, può essere consentita, in esenzione del pagamento del canone, la sepoltura di salme di persone di servizio che abbiano convissuto per almeno dieci anni con la famiglia del titolare.

Il consenso dato a persona vivente, pur non obbligando né impegnando in alcun modo il Comune, viene annotato nel relativo registro cimiteriale.

Art.75

Divisione

Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'U.S.C., procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

Art. 76

Recupero materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che vengono sostituiti nelle sepolture non possono essere ritirati ma restano di proprietà ed a disposizione del Comune.

Art. 77

Obblighi speciali

Oltre ai doveri generali di cui agli artt. 50 e 51, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospenderà la tumulazione, restando il concessionario obbligato alla esecuzione dei lavori occorrenti; se l'interessato non vi provvede, i lavori saranno fatti eseguire dal Comune a cura e spese del concessionario.

CAPO VIII

DISCIPLINA INTERNA

Art. 78

Responsabilità

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni e cose provocati nel Cimitero pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di lapidi, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si riterrà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una pronuncia provvisoriamente esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 79

Pagamenti

Ogni pagamento di canoni o di tasse fissate nelle annesse tariffe deve essere eseguita anticipatamente e per intero, essendo esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 80

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto nel C:P, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli Artt. 106 e successivi della L.C.P. e degli Artt. 368 del T.U. delle Leggi Sanitarie e successive modifiche.

Art. 81

Aree libere

Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari non provvedono a presentare il progetto e ad iniziare i lavori di costruzione delle opere entro diciotto mesi dalla data di assegnazione dell'area. In caso di decadenza si dà luogo al trattamento di cui all'Art. 53, 5° comma, lettera b).

Art. 82

Decadenza per abbandono

Per le sepolture di famiglia che risultano abbandonate da oltre vent'anni, i termini di cui all'Art. 55 sono ridotti a tre mesi.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

Art. 83

Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua resta chiuso. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per

l'uscita. Le persone che sono nel Cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 84

Divieti d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- c) a chiunque, quando vi siano motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 85

Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli nell'interno del Cimitero. La circolazione dei veicoli di servizio e di quelli delle imprese che eseguono lavori nel Cimitero è regolata dall' U.S.C. e dal servizio di custodia. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli per l'accesso di persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dall'U.S.C. su presentazione di apposita domanda, alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante lo stato d'infermità.

Art. 86

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) introdurre cani o altri animali; introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il servizio di custodia deve essere vigile e attento nel verificare il contenuto di cesti e pacchi e nel far depositare gli involucri non ammessi nella portineria;
- c) toccare e rimuovere tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cestini; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- e) depositare sopra altre tombe o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura, durante le ordinarie manutenzioni. Il terriccio deve essere sepolto nella fossa della tomba e ogni altro detrito deve essere gettato negli appositi cestini;
- f) imbrattare le fosse con qualsiasi materiale;
- g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- h) calpestare, danneggiare aiuole, prati verdi, siepi, arbusti. Camminare fuori dei viottoli. Scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti. Distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
- j) prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario;
- k) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- l) fare questue;
- m) assistere, non autorizzati, alle esumazioni di salme.

I divieti elencati sono estesi anche all'area circostante l'ingresso del Cimitero:

E' ammessa la vendita di fiori ed accessori vari nei luoghi indicati e regolarmente autorizzati, all'esterno del Cimitero.

Art. 87

Competenze

I cimiteri ed i servizi rientrano, ai sensi dell'art. 51 del Reg.Pol.M., nella giurisdizione esclusiva del Comune. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) per le denunce di morte lo Stato Civile;
- b) per lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e la polizia interna, l'U.S.C. e l'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) per la Vigilanza generale, il Servizio di custodia;
- d) per la polizia esterna, il Corpo dei Vigili Urbani e le autorità preposte.

Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di Cimiteri è promosso dall'U.S.C. e dal Sindaco.

Art. 88

Compiti dell' U.S.C.

Sono compiti specifici dell'Ufficio:

- 1) la stesura e la cura delle concessioni di tutte le sepolture nel Cimitero comunale;
- 2) tenere aggiornate tutte le registrazioni relative alle concessioni;
- 3) aggiornare la planimetria delle sepolture e delle aree concesse;
- 4) organizzare e dirigere i servizi nel Cimitero comunale;
- 5) proporre lavori di sistemazione nonché di costruzione di nuovi cimiteri e la soppressione di quelli esistenti, di concerto con l'USL;
- 6) dirigere tutte le operazioni cimiteriali attenendosi alle opportune prescrizioni impartite dall'USL, accertando che le operazioni medesime siano autorizzate ed avvengano nel rispetto delle norme vigenti;
- 7) determinare i programmi di lavoro stagionali e quotidiani;
- 8) dirigere l'ufficio di segreteria ed il personale addetto;
- 9) controllare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici cimiteriali: portici, servizi, viali, piazzale, ecc.;
- 10) proporre e poi provvedere per le forniture di macchine, attrezzi, materiali e quant'altro occorrente per le necessità di servizio;
- 11) consegnare le aree per la costruzione delle sepolture private (Stele ed Edicole), vigilando sull'esecuzione dei lavori stessi e dei manufatti, segnalando agli uffici competenti eventuali inadempienze o irregolarità;
- 12) sovrintendere ai lavori di giardinaggio, la coltivazione delle piante da fiore, la messa a dimora delle piante, delle siepi e degli alberi ornamentali, nonché lo sfalcimento dei prati e la manutenzione dei percorsi del Parco/giardino interno;
- 13) controllare i servizi di illuminazione votiva nel cimitero e curare i rapporti con l'eventuale ditta concessionaria;
- 14) proporre l'aggiornamento delle tariffe per le concessioni e le operazioni cimiteriali;
- 15) curare la stesura e l'aggiornamento dei Regolamenti, delle norme e delle disposizioni inerenti il servizio cimiteriale.

Al Servizio di custodia del Cimitero spetta:

- a) assolvere tutti i compiti indicati nell'art. 52 del Reg.Pol.M.;
- b) tenere aggiornati i registri cimiteriali;

- c) tenere le chiavi degli ingressi, dei servizi igienici, dei magazzini, della sala autoptica, della camera mortuaria, del tempio e di ogni altro locale del Cimitero;
- d) dare informazioni che vengono richieste dai visitatori;
- e) coadiuvare, se richiesto, nelle incombenze di carattere amministrativo.

L'U.S.C., sovrintenderà:

- I. la direzione e la sorveglianza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero, eseguiti sia dal Comune, che da Imprese private;
- II. Il controllo sulla costruzione di Stele ed Edicole di famiglia e sull'esecuzione di ogni altra sepoltura eseguita da privati.

Art. 89

Altre competenze dell'U.S.C.

L'ufficio segue le pratiche amministrative e di controllo inerenti le concessioni e le operazioni cimiteriali e i servizi attinenti.

L'ufficio cura, in particolare:

- a) la concessione di aree, loculi, urne ed ossari;
- b) il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- c) le pratiche relative alla rinuncia di concessioni, cessioni, consensi, trasferimento di concessioni;
- d) le proposte per l'aggiornamento delle tariffe per le concessioni ed operazioni cimiteriali;
- e) la compilazione annuale dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e degli atti inerenti;
- f) l'emissione ed il controllo del pagamento alla Cassa Municipale, delle bollette reversali per la riscossione di tasse, canoni, prezzi, diritti, ecc. relativi alle concessioni e operazioni cimiteriali.

Art.90

Seppellitori

Spetta ai seppellitori:

- a) provvedere, sotto la direzione e sorveglianza dell'U.S.C., al tracciamento ed escavo delle fosse, alla pulitura dei viali, ed in genere a tutti gli altri lavori di manutenzione con l'impiego delle macchine in dotazione o manualmente;

- b) effettuare il trasporto delle salme in arrivo al Cimitero, dall'autofunebre al luogo di tumulazione o inumazione, o alla camera mortuaria, secondo gli ordini, usando la maggiore attenzione e il miglior riguardo;
- c) eseguire con cura e rispetto le inumazioni, esumazioni, tumulazioni e trasporti di salme nell'interno del Cimitero, osservando tutte le disposizioni impartite dall'U.S.L.;
- d) prestare diligente servizio alla camera mortuaria durante il periodo di sosta delle salme che vi fossero depositate;
- e) raccogliere i resti mortali durante l'escavo delle fosse, provvedendo al trasporto nell'Ossario comune delle ossa rinvenute;
- f) Colmare le fosse e formare tumuli, costruire e porre in opera le corsie pedonali e curare le aiuole;
- g) controllare prima delle inumazioni, le apposite bolle ricevute dall'ufficio, consegnandole poi ai familiari del defunto;
- h) porre ogni cura nel trasporto e nella messa in opera delle lapidi e dei cippi forniti dal Comune;
- i) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'Art. 62 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
- j) eseguire i lavori necessari per l'apertura e chiusura delle sepolture particolari e per lievi riparazioni e manutenzioni dei fabbricati, nonché tutti quegli altri lavori che venissero ordinati dall'U.S.C.;
- k) gli operai cimiteriali eventualmente incaricati della cura del Cimitero provvedono, agli ordini dell'U.S.C., alla sepoltura delle salme, alla vigilanza, manutenzione e pulizia del Cimitero loro affidato. Per il trasporto, seppellimento e tumulazione dei feretri, i medesimi, posso farsi coadiuvare dal personale delle imprese di pompe funebri e dai necroforo presenti.

Spetta ai giardinieri la potatura e messa a dimora delle piante e lo sfalcio dell'erba.

Art. 91

Servizio di custodia

Il servizio sovrintende alla vigilanza degli ingressi al Cimitero e alla custodia degli edifici annessi; cura anche la pulizia dell'ufficio di custodia.

E' compito del servizio di custodia:

- a) curare rigorosamente che siano osservate tutte le norme del Regolamento relative all'ingresso dei visitatori e del personale addetto al Cimitero od autorizzato;

- b) controllare i veicoli sia in entrata che in uscita, agli effetti degli Artt. 83 e 84. Il personale addetto dovrà dare informazioni di cui fosse richiesto;
- c) coadiuvare il personale di servizio, nella sepoltura delle salme, nella disposizione dei feretri nella sala autoptica o nella camera mortuaria, nei lavori di manutenzione dei prati, delle siepi e degli alberi.

Cessato il servizio gli addetti devono riconsegnare le chiavi dei locali, che devono essere conservate in apposita bacheca nell'Ufficio del Cimitero.

Art. 92

Doveri del personale

Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai doveri propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione per il buon ordine e la disciplina dei Cimiteri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93

Regolamento – Validità

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; per tanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti.

Restano in vigore le disposizioni di carattere igienico-sanitario, non contemplate nel presente scritto.

L'entrata in vigore decorre dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione di legge.

Il presente Regolamento per quanto concerne tutta la materia qui disciplinata non sostituisce, ma integra il DPR 285/90 e la circolare 24/93. Nel caso di dubbia interpretazione del regolamento valgono senz'altro quest'ultimi.

INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
CAPO I – DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI		
1	Denuncia di cause di morte e dichiarazione di morte	3
2	Generalità del defunto	3
3	Accertamento dei decessi e le loro cause	3
4	Disposizioni per i funerali e per la sepoltura	4
5	Visita necroscopica e accertamento della causa di morte	4
CAPO II – OSSERVAZIONE DELLE SALME		
6	Termini	5
7	Provvidenze nel periodo di osservazione	5
8	Locali di osservazione e di deposito	6
9	Autorizzazione alla sepoltura	6
10	Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi.	6
11	Riscontro diagnostico-Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie	7
CAPO III – CASSE MORTUARIE		
12	Obbligo della Cassa individuale	7
13	Chiusura delle casse	7
14	Cassa gratuita e a pagamento	7
15	Fornitura delle casse	8
16	Qualità e caratteristiche delle casse	8
17	Apparecchi riduttori	8
18	Verifica delle casse mortuarie	9
19	Piastrina – Marchio di fabbrica sulle Casse	9
CAPO IV – TRASPORTO DELLE SALME		
20	Trasporto	9
21	Manifestazioni di vita	10
22	Casi particolari	10
23	Cortei funebri	10
24	Regolamentazione dei cortei	11
25	Svolgimento del funerale	11
26	Trasporti di deceduti per malattie infettive	11
27	Trasporto di appartenenti a culti non cattolici	12
28	Trasporto dal luogo del decesso	12
29	Manutenzione delle vetture	12
30	Trasporto da e per altri Comuni	12
31	Autorizzazione al trasporto	13

32	Trasporti all'estero e dall'estero	13
32/bis	Trasporto di ceneri, ossa umane e altri resti mortali	13
32/ter	Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili	14
33	Norme generali per trasporti	14
34	Trasporto di feretri	14
	CAPO V – IMPRESE E POMPE FUNEBRI	
35	Licenza	14
36	Idoneità dei veicoli e dei locali – Controlli	15
37	Divieto di esposizione casse mortuarie	15
38	Altri divieti	15
39	Sospensione – Revoca	16
	CAPO VI - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE	
40	Ricevimento salme e seppellimento	16
41	Sistemi e durata delle sepolture	16
41/bis	Cippo	17
42	Autorizzazione alla cremazione e urne cinerarie	17
43	Registro per la cremazione	19
44	Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri	20
45	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	21
46	Significato di concessione	23
46/bis	Contratto di concessione	24
46/ter	Contratto di concessione in sanatoria	24
47	Tipi di sepolture private	25
48	Loculi in concessione provvisoria	26
49	Modalità di concessione	26
50	Obblighi di concessione di sepolture private	27
51	Doveri dei concessionari	28
52	Decadenza	28
53	Restituzione di sepolture per trasferimento	29
54	Esumazioni ordinarie	30
55	Avvisi di scadenza delle concessioni private	30
56	Esumazioni straordinarie	30
57	Estumulazioni	31
58	Autorizzazioni per operazioni cimiteriali – Validità	31
59	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	31
60	Estumulazioni d'ufficio	31
61	Smaltimento di materiali	32
62	Recupero di oggetti preziosi e ricordi	32
63	Disponibilità dei materiali	32

64	Ossari individuali di famiglia	33
65	Ossario comune	33
66	Camera mortuaria	33
67	Atti a disposizione del pubblico	33
CAPO VII – SEPOLTURE PRIVATE		
68	Ammissione in sepolture private	34
69	Ricordi funebri	34
70	Vincolo di sepoltura delle salme	35
71	Trasmissione diritti d'uso	35
72	Rinuncia – Cambio – Cessione	35
73	Condizioni per la rinuncia di concessione di sepoltura di famiglia e per la cessione di Stele ed Edicole funerarie	36
74	Consensi	37
75	Divisione	37
76	Recupero materiali	37
77	Obblighi speciali	38
CAPO VIII – DISCIPLINA INTERNA		
78	Responsabilità	38
79	Pagamenti	38
80	Sanzioni	39
81	Aree libere	39
82	Decadenza per abbandono	39
CAPO IX – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE		
83	Orario	39
84	Divieti d'ingresso	40
85	Circolazione dei veicoli	40
86	Divieti speciali	40
87	Competenze	41
88	Compiti dell' U.S.C.	42
89	Altre competenze dell' U.S.C.	43
90	Seppellitori	43
91	Servizio di custodia	44
92	Doveri del personale	45
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
93	Regolamento – Validità	45